



Prot. n.° 60 del 24 FEBBRAIO 2020

**Al Presidente del  
Consiglio Regionale della Campania  
*sede***

**OGGETTO: Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617). Emendamenti.**

Con riferimento al Disegno di legge in oggetto indicato, si trasmettono n.6 emendamenti a firma del sottoscritto Consigliere Gianpiero Zinzi.

**Il Consigliere  
Avv. Gianpiero Zinzi**



**EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617)**

All'Art.1, Comma 1, lettera c), dopo il punto 5), è aggiunto il seguente punto 5bis):

<<Dopo il comma 13 è inserito il seguente comma 13 bis: Nei territori provinciali coincidenti con le aree dei relativi ATC ove non siano state rilasciate autorizzazioni per la costituzione di appostamenti fissi, nel rispetto del rapporto di un appostamento fisso per ogni 3000 Ha di territorio utile all'attività venatoria, la Regione rilascia la relativa autorizzazione, secondo le procedure sopra citate. Tanto al fine di incrementare e valorizzare le attività scientifiche di studio, censimento e monitoraggio dell'avifauna migratoria a cura del Servizio Tecnico Faunistico della Regione Campania e dell'ISPRA nei periodi di caccia chiusa e le attività scientifiche dei Servizi Veterinari di monitoraggio delle malattie infettive trasportate dall'avifauna nei periodi di caccia aperta anche con la collaborazione degli appartenenti alle "associazioni venatorie e protezionistiche", dotati delle opportune qualifiche tecniche ed allo scopo autorizzati dalla struttura tecnica regionale, che potranno utilizzare gli appostamenti fissi gratuitamente per gli scopi citati. La Regione Campania con apposito provvedimento, regola le procedure finalizzate al rilascio di dette prime autorizzazioni attraverso l'emissione di un apposito bando di concorso al quale potranno accedere i cacciatori residenti nelle rispettive aree.>>.

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

La previsione del presente emendamento intende incrementare e valorizzare le attività scientifiche di studio, censimento e monitoraggio dell'avifauna migratoria a cura del Servizio Tecnico Faunistico della Regione Campania e dell'ISPRA nei periodi di caccia chiusa e le attività scientifiche dei Servizi Veterinari di monitoraggio delle malattie infettive trasportate dall'avifauna nei periodi di caccia aperta anche con la collaborazione degli appartenenti alle "associazioni venatorie e protezionistiche", dotati delle opportune qualifiche tecniche ed allo scopo.

**RELAZIONE FINANZIARIA**

Questo emendamento non comporta spese aggiuntive a carico del Bilancio Regionale

Il Consigliere  
Avv. Gianpiero Zinzi



**EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617)**

L'Art.1, Comma 1, lett. dd) è così interamente modificata: <<l'articolo 28 è così interamente modificato:

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che provvedono a mezzo dei propri agenti e coordinano le attività degli organi di vigilanza venatoria delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale. 2. Gli agenti delle Province ottengono il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente, della qualità di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. È loro consentito portare armi durante il servizio, per lo svolgimento dei compiti di istituto ed eventuali armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale). 3. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel CTFVN, e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ottengono il riconoscimento della qualità di guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n.773; alle guardie venatorie volontarie nell'esercizio delle proprie funzioni è sempre consentito portare utensili da punta e taglio, ed armi da caccia con munizione intera. 4. La vigilanza di cui al comma 1 è, inoltre, affidata: a) agli ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria; b) alle guardie giurate comunali forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da legge regionale, purché muniti dell'attestato di idoneità di cui al comma 6. 5. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, e le guardie volontarie nell'ambito del territorio della provincia di residenza. 6. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. Possono presentare domanda di partecipazione all'esame i cittadini della comunità europea residenti in Campania, maggiorenni, di buona condotta morale e civile e senza condanne penali, la domanda è inoltrata al settore regionale competente per il tramite del rappresentante legale regionale dell'ente o dell'associazione di appartenenza del candidato. Ciascuna associazione può inoltrare annualmente un numero di domande non superiore all'uno per cento dei propri iscritti su base regionale. La commissione regionale esaminatrice è costituita con le modalità di cui al comma 11. Con provvedimento della Giunta regionale è disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami. 7. Agli agenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato praticare la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni. 8. La Regione Campania e le amministrazioni provinciali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie venatorie volontarie. I corsi possono anche essere organizzati dalle associazioni o dagli enti di appartenenza, sotto il controllo della Regione. 9. Le amministrazioni provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste, approvano annualmente dettagliati programmi di attività e forniscono ogni tipo di assistenza e consulenza. 10. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse di bilancio, rimborsa ad enti ed associazioni fino al cinquanta per cento della spesa per i corsi di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza concordati con la Regione. 11. La commissione



Consiglio Regionale  
della Campania

regionale di cui al comma 6 è costituita da: a) il dirigente del settore foreste caccia e pesca o suo delegato, che la presiede; b) il dirigente del Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato; c) un esperto in discipline naturalistiche designato dal dipartimento di zoologia dell'università Federico II di Napoli; d) un esperto in materia giuridica designato dal Presidente della Giunta regionale; e) un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario dell'area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario, servizio caccia e pesca, designato dal dirigente del settore; f) un componente designato dalla commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura, caccia e pesca; g) un componente in rappresentanza delle associazioni venatorie designato dal CTFVR; h) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole designato dal CTFVR; i) un rappresentante delle associazioni protezionistiche designato dal CTFVR; l) un dipendente regionale con funzioni di segretario, designato dall'assessore regionale competente. 12. La commissione regionale di cui al comma 11 è istituita con provvedimento del dirigente del settore regionale competente. I componenti rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. 13. La commissione si riunisce con frequenza settimanale presso l'assessorato all'agricoltura a condizione che vi siano almeno dodici richieste di esame. 14. L'idoneità per l'esercizio dell'attività di ciascuna guardia volontaria venatoria è sottoposta a revisione ogni dieci anni, e comunque ogni volta che l'amministrazione provinciale competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata riscontri comportamenti non conformi alle precedenti norme. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di qualità di guardia venatoria volontaria decade in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. >>

#### RELAZIONE DESCRITTIVA

Con il presente emendamento s'intende adeguare la norma alle sentenze e/o pareri della Corte Costituzionale che ha già annullato provvedimenti regionali simili a questo, attesa l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti regionali tesi a disciplinare le attività di vigilanza di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, disciplinate dalla Legge 157/92 che come è ben noto sono di competenza esclusiva dello Stato:

#### RELAZIONE FINANZIARIA

Questo emendamento non comporta spese aggiuntive e, anzi, genera risparmi per la Regione poiché, i controlli restano in capo alla Polizia Provinciale.

Il Consigliere  
Avv. Gianpiero Zinzi



Consiglio Regionale  
della Campania

**EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617)**

L'Art.1, Comma 1, lett. ee) è così interamente modificata: <<l'articolo 29 è così interamente modificato:

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 19, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. 2. Nei casi previsti dall'articolo 30 della legge 157/1992, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. In tutti i casi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 157/1992, gli agenti di vigilanza redigono verbale e ne rilasciano copia al contravventore immediatamente. Se ciò non è possibile notificano copia al contravventore entro novanta giorni. 3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'amministrazione provinciale competente la quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta, ovvero se non risulta liberabile, la consegnano ad un centro di recupero per la fauna selvatica che provvede alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione del suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulta liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta l'amministrazione provinciale provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario l'illecito sussiste, l'importo relativo è versato su un conto corrente intestato a ciascuna Provincia. 4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. 5. Gli organi di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunce, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli agenti di vigilanza venatoria che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, se accertano infrazioni che prevedono il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, danno immediata comunicazione anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza interessata che provvede al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, a norma dell'articolo 28 della legge 157/1992, e comunica l'avvenuto sequestro all'amministrazione provinciale. 6. Gli agenti venatori volontari di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b), esercitano le funzioni proprie della categoria quando sono comandati in servizio di vigilanza dagli enti od associazioni di cui fanno parte, in virtù di convenzioni stipulate con le province, od in via prioritaria dalle attività di coordinamento della vigilanza poste in essere dalle Province stesse. 7. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della stessa legge. 8. Gli agenti di vigilanza venatoria che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nei casi previsti dall'articolo 32, provvedono al



Consiglio Regionale  
della Campania

sequestro della fauna selvatica e procedono come previsto dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 32. 9. Gli agenti di polizia giudiziaria, a norma della legislazione statale vigente, nei casi in cui è previsto il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, provvedono a conservare nei propri uffici il materiale sequestrato. 10. Tutti i verbali redatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilanza venatoria sono immediatamente trasmessi all'ente da cui dipendono gli agenti, all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti ed all'amministrazione provinciale. 11. Le amministrazioni provinciali provvedono a comunicare le infrazioni commesse dai cacciatori non residenti sul proprio territorio alle amministrazioni di residenza del contravventore. 12. Le amministrazioni provinciali mantengono l'apposito schedario già istituito dalla legge regionale 8/1996, con l'indicazione dei trasgressori della normativa vigente contenente tutte le indicazioni necessarie ad individuare il tipo di infrazione commessa, la sanzione amministrativa adottata e l'iter del procedimento amministrativo. Lo schedario può essere visionato anche dagli agenti che hanno proceduto alla verbalizzazione dei trasgressori. 13. Tutti gli agenti preposti alla vigilanza per l'attuazione della presente legge curano la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti agenti, qualora accertino fatti che determinano deturpazione o degrado ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrarsi alle autorità competenti.>>

#### **RELAZIONE DESCRITTIVA**

Con il presente emendamento s'intende adeguare la norma alle sentenze e/o pareri della Corte Costituzionale che ha già annullato provvedimenti regionali simili a questo, attesa l'illegittimità costituzionale dei provvedimenti regionali tesi a disciplinare le attività di vigilanza di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, disciplinate dalla Legge 157/92 che come è ben noto sono di competenza esclusiva dello Stato:

#### **RELAZIONE FINANZIARIA**

Questo emendamento non comporta spese aggiuntive e, anzi, genera risparmi per la Regione poiché, i controlli restano in capo alla Polizia Provinciale.

Il Consigliere  
**Avv. Gianpiero Zinzi**



Consiglio Regionale  
della Campania

**EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617)**

<<L'Art.1, Comma 1, lett. ff è abrogato>>.

#### **RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il presente emendamento consente il mantenimento dell'art. 30 della l.r. n. 26/2012 e, con esso, il mantenimento dei controlli in capo alla Polizia Provinciale.

#### **RELAZIONE FINANZIARIA**

Questo emendamento non comporta spese aggiuntive e, anzi, genera risparmi per la Regione poiché, i controlli restano in capo alla Polizia Provinciale.

Il Consigliere  
**Avv. Gianpiero Zinzi**



Consiglio Regionale  
della Campania

**EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617)**

<<Dall'Art.1, Comma 1, lettera mm sono espunti i punti dal 5) al 11).>>

#### **RELAZIONE DESCRITTIVA**

La previsione del presente emendamento intende mantenere inalterata la rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute sul territorio nazionale all'interno degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

#### **RELAZIONE FINANZIARIA**

Questo emendamento non comporta spese aggiuntive a carico del Bilancio regionale.

Il Consigliere  
**Avv. Gianpiero Zinzi**



**EMENDAMENTO al Disegno di Legge: <<ADEGUAMENTO E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN CAMPANIA)>> (TESTO UNIFICATO REG. GEN. NN. 437-617)**

All'Art.1, Comma 1, lettera mm è aggiunto il punto 1bis): <<al comma 1, dopo la parola "civilistico" è aggiunto il seguente periodo: <<non esercitano funzioni di rilievo pubblicistico e sono privi di personalità giuridica>>.

**RELAZIONE DESCRITTIVA**

Il presente emendamento intende garantire la presenza delle associazioni venatorie riconosciute sul territorio nazionale all'interno del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, dotati di opportune qualifiche tecniche, e chiarendo la natura giuridica di tali organismi, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ondivaghi sul punto.

La legge 11 febbraio 1992 n° 157, istitutiva degli ambiti territoriali di caccia, all'art.10 fa obbligo alle regioni ed alle provincie di realizzare la pianificazione faunistico-venatoria ed all'art. 14 prevede che il territorio debba essere suddiviso in ambiti territoriali di caccia con dimensioni sub provinciali.

Per quanto riguarda la gestione è previsto che le regioni stabiliscano, con propria legge, forme di partecipazione di cacciatori e definiscano il numero dei cacciatori non residenti ammissibili negli organismi direttivi che devono garantire la presenza paritaria in misura del 60% dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio.

Il 20% dei componenti deve essere costituito da rappresentanti di associazioni di protezione animale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente ed il restante 20% da rappresentanti degli Enti locali.

Le funzioni attribuite agli organismi di gestione degli ATC sono individuate dall'art.14, comma 11, L. n° 157 del 1992 e consistono nel promuovere ed organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica nonché programmare gli interventi per il miglioramento degli habitat e provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi agricoli.

Il nuovo regolamento per la gestione degli ATC, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regione Campania n° 626 del 22/9/2003, ancora vigente per le parti non superate dalla successiva normativa in forza del richiamo operato dalla legge 26/2012, stabilisce che i comitati di gestione sono organismi associativi privati, senza fini di lucro, regolati con proprio statuto, ai quali è affidata la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Lo stesso piano faunistico Venatorio n° 2013/2023 del 21/12/2012 approvato dalla Regione Campania, precisa la natura giuridica di enti di diritto privato del comitato di gestione degli ATC alla luce sia della legge 157 del 1992 che della legge Regione Campania del 9/8/2012 n° 6, modificata



Consiglio Regionale  
della Campania

nel suo art. 36 dalla legge Regione Campania n° 7 del 20/1/2017, con conseguente riallocazione in capo alla Regione.

Pacifica e costante giurisprudenza ha chiarito che il carattere pubblicistico degli Ambiti Territoriali di Caccia, rectius dei loro organismi di gestione, è limitato all'organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica del territorio di competenza, ma essi strutturalmente sono qualificabili come associazioni di carattere civilistico, tant'è che i componenti del loro direttivo, per la maggioranza, sono individuati da strutture presenti della società civile (organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie e di protezione ambientale)

#### **RELAZIONE FINANZIARIA**

Questo emendamento non comporta spese aggiuntive a carico del Bilancio regionale.

Il Consigliere  
**Avv. Gianpiero Zinzi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Zinzi', written in a cursive style.